



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**ISTITUZIONE DEL CATASTO DELLE AREE E DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA
INCENDIO BOSCHIVO AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N.353/2000
'LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI'.**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in Videoconferenza i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MAFFI ALBERTO	SINDACO	Presente
BELOTTI MANUEL	ASSESSORE	Presente
BELOTTI MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 3

Totale Assenti 0

Partecipa il Vice Segretario comunale Dr. **Nicola Muscari Tomajoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Maffi Alberto** - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 21 novembre 2000 n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli Enti competenti compiti di prevenzione e lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO:

- che l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- che l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- che l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi definiti boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco;
- che in particolare nell'art. 10 si legge: “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”;

Preso atto:

- che Regione Lombardia con D.G.R di n. XI/1670 del 27.5.2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale;
- che nello specifico nella sopracitata D.G.R. vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella



qualifica di “particolari valori ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all’art. 50 c. 1 della L.R. n.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

VISTO che l’art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e che tale catasto sia aggiornato annualmente;

RICHIAMATE la D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 11619 “Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n.2158/92” e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.G.R. 23 dicembre 2019 - n. XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n.353/2000);

VISTO il D.L. 8 settembre 2021 n. 120, convertito dalla Legge 8 novembre 2021 n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, che all’art. 3, comma 3, ribadisce che gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’art. 10, comma 2 della L. n. 353/2000, qualora non siano approvati dai Comuni siano adottati in via sostitutiva dalla Regione e che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri assicura il monitoraggio rispetto agli obblighi di perimetrazione in capo ai Comuni;

PRESO ATTO che, come da comunicazione pervenuta dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – Stazione di Villongo (BG), “*..non risultano agli atti di questo ufficio aree percorse da incendi boschivi nel territorio di Gandosso negli ultimi 10 anni*”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI ISTITUIRE, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 10, c. 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, il “Catasto Incendi Boschivi”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che il predetto Catasto Incendi Boschivi ivi istituito risulta ad oggi negativo in quanto non si sono verificati incendi sul territorio del Comune di Gandosso negli ultimi 10 anni, come si evince dai rilievi effettuati dal Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – Stazione di Villongo (BG);



- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia” – Stazione di Villongo per quanto di competenza;
- 5) **DI PROVVEDERE** annualmente all’aggiornamento del Catasto nel caso del verificarsi di incendi;
- 6) **DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano spese per il Comune;
- 7) **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione, riconosciutane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 c.4 D.lgs 267/2000, con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigenti disposizioni statutarie.



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 88 del 29.12.2022

COPIA
GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle disposizioni dello Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso *PARERE FAVOREVOLE* sulla regolarità tecnico/contabile della proposta di deliberazione che ha determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la copertura finanziaria.

Gandosso addì 29.12.2022

Il Ragioniere Comunale
F.to Gianpietro Maffi



COMUNE DI GANDOSSO
DELIBERAZIONE n 88 del 29.12.2022

COPIA
GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Alberto Maffi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 19.01.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Gandosso, 19.01.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, viene data comunicazione ai capi - gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

Gandosso, 19.01.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Gandosso, 19.01.2023

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gandosso,

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli